



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 11/07/2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2013, n. 457

Fondazione EPASSS: Gruppo Appartamento dito a Bari, in Via Capruzzi n. 152. Chiusura ai sensi dell'articolo 15, comma 1, Legge Regionale 28/052/2004 n. 8.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare:

- l'articolo 5, comma 1, lett. a), punto 3), il quale prevede espressamente che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate previste ai precedenti punti 1) e 2) rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture;
- gli articoli 7 e 8, i quali disciplinano, rispettivamente, le procedure per l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e quelle per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

Preso atto di quanto accertato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, il quale:

- con nota prot. n. 19527 UOR - 9 del 26/11/2012, ha comunicato all'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, al Sindaco del Comune di Bari, al Direttore Generale ASL BARI, al Dirigente Amm. U.O.G.A.P.C. ASL BARI, e per conoscenza al Legale Rappresentante della stessa Fondazione EPASSS, che, a seguito delle indagini espletate da personale Tecnico - UPG del Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso la struttura in oggetto, è stato rilevato che: "l'esercizio dell'attività di Gruppo Appartamento, precedentemente esercitata in Bari alla Via Castromediano n. 43 (rectius: 23) per Delibera n. 5204 del 27/9/1996 a firma del Direttore Generale della ASL BA/4, è stata trasferita dalla Fondazione EPASSS al Viale G. Capruzzi n. 152 in Bari, a far data dal 18/3/2008, senza che prima gli stessi fossero in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, ottenuto presentando relativa domanda alla Regione Puglia cui avrebbe fatto seguito il rilascio del documento in parola previa verifica dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005 n. 3.";
- con nota prot. n. 26829/UOR9-DIREZ dell'11/2/2013, in riscontro alla richiesta del Servizio APS prot. n. A00/081/354/APS1 del 25/1/2013, ha trasmesso copia del verbale di accertamento di violazione n. 13/2012 redatto in data 10/9/2012 a seguito del sopralluogo effettuato presso la struttura il 30/11/2011, nel quale è stata contestata alla struttura la violazione dell'art. 15, co. 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 15, co. 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

Considerato che:

- il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/297/APSI del 21/1/2013, ha comunicato alla Fondazione EPASSS, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale presentata con nota prot. n. 749B2 del 26/4/2010, a causa del mancato possesso della struttura in oggetto sia dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento rilasciata dal Comune di Bari sia dell'autorizzazione all'esercizio regionale in seguito al trasferimento della struttura da Via Castromediano n. 23 a Bari nella nuova sede di Via Capruzzi n. 152 a Bari, posto che detti titoli autorizzativi costituiscono condizione essenziale per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., assegnandole un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni;
- la Fondazione EPASSS, con nota prot. n. 159B2 del 5/2/2013, ha comunicato, in riferimento al preavviso di rigetto trasmesso dal Servizio APS con nota prot. n. A00-081/297/APS1 del 21/1/2013, di aver contestato il succitato verbale di accertamento di violazione n. 13/2012 presentando apposita documentazione e scritti difensivi all'Ufficio del Contenzioso della Regione Puglia;
- il Servizio APS, verificato che la documentazione trasmessa e quanto controdedotto dalla Fondazione EPASSS non erano idonei a confutare quanto già rilevato in sede di preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento, ha definitivamente accertato, in riferimento al trasferimento del Gruppo Appartamento gestito dalla Fondazione EPASSS da Via Castromediano n. 23, Bari a Via Capruzzi n. 152, Bari, l'assenza dell'atto di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio dell'attività nella nuova sede e, pertanto, ha proceduto, con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 23/4/2013, al diniego dell'accreditamento istituzionale richiesto dalla Fondazione EPASSS ai sensi dell'art. 12, co. 5 della L.R. n. 4/2010;

Vista la relazione dell'Assessore al Welfare, previa istruttoria del Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria - Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, presso l'Assessorato al Welfare, sulle vicende in fatto ed in diritto relative al trasferimento in altra sede del Gruppo Appartamento in oggetto;

Visto l'art. 15, comma 1, Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. il quale dispone che: "Il Presidente della Regione o il Sindaco (di seguito indicate come le Autorità competenti), secondo le rispettive competenze di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono la chiusura di strutture o attività aperte o trasferite in altra sede senza autorizzazione";

Visto l'art. 16, comma 3, Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, il quale dispone che: "la chiusura della struttura ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 5, è disposta dall'Autorità competente", laddove nel caso di specie per Autorità competente deve intendersi il Presidente della Regione;

Ritenuto, in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale (v. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17 settembre 2012, n. 4925), di non dover dare formale comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. al Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS, avendo quest'ultimo, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di rigetto di accreditamento, trasmessa con nota di questo Servizio prot. n. A00-081/297/APS1 del 21/1/2013, già potuto controdedurre in merito alla contestata circostanza del trasferimento della struttura senza autorizzazione, che costituisce presupposto sia del diniego di accreditamento di cui alla D.D. n. 103 del 23/4/2013 di questo Servizio che della chiusura della stessa ai sensi dell'art.15, co. 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi degli articoli 15, comma 1 e 16, comma 3, Legge Regionale 28/05/2004 n. 8 e s.m.i., la chiusura del “Gruppo Appartamento EPASSS”, trasferito definitivamente dalla sede in Bari alla via Castromediano n. 23 ad altra sede in Bari alla via Capruzzi n. 152 in assenza dell’autorizzazione di cui agli articoli 7 e 8 della medesima legge regionale.

Art. 2

Di demandare al Direttore Generale dell’ASL Bari l’individuazione ed l’attuazione delle misure operative idonee all’esecuzione del presente provvedimento di chiusura ed al trasferimento in sicurezza e con il minimo disagio possibile dei pazienti in carico al “Gruppo Appartamento EPASSS”, sito in Bari alla via Capruzzi n. 152, presso altra idonea struttura di riabilitazione vicinore.

Art. 3

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994 e la notifica del medesimo al Legale rappresentante della Fondazione EPASSS, Ente gestore del Gruppo Appartamento in oggetto, presso il domicilio eletto e al Direttore Generale dell’ASL BA presso la sua sede.

Bari, li 5 luglio 2013

VENDOLA
